

Gli effetti della l. 96/2012: sulle erogazioni ai partiti limitati invece i contributi detraibili

Fondi alle Onlus, cresce l'appel

Nei prossimi due anni la detrazione passerà al 24% e al 26%

Pagina a cura
DI ALESSANDRO FELICIONI

Erogazioni alle Onlus a largo appeal: dal 2013 aumenterà la percentuale di detrazione prevista per le somme corrisposte a titolo gratuito a enti non commerciali strutturati secondo le forme di società non lucrative. Per i partiti politici, invece, modifiche a effetto contrastante: a fronte di tale aumento delle percentuali di bonus vengono, infatti, ridotti i limiti massimi di spettanza del bonus, che scende dalle 100 mila euro circa a 10 mila.

Dunque l'articolo 7 e l'articolo 15 della legge n. 96/2012, (pubblicata sulla G.U. 158 del 9/7/2012) da un lato aumentano la percentuale dell'importo detraibile delle erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici e Onlus effettuate da parte di persone fisiche. Con la riscrittura del comma 1-bis dell'articolo 15 del Tuir, viene disposto, per le persone fisiche, che a decorrere dal 2013 la percentuale di detrazione passa dall'attuale 19 al 24%, mentre dal 2014 si potrà portare in detrazione il 26% degli importi devoluti. Per le erogazioni a partiti politici l'aumento delle percentuali di detrazione è accompagnato dalla diminuzione del limite, sia minimo che massimo, di contributo detraibile, ora compreso tra 50 e 10 mila euro, a fronte del precedente intervallo 51,65 - 103.291 euro. Resta invariata la modalità di effettuazione delle erogazioni, che devono avvenire tramite versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento tracciabili (carte di debito, di credito, prepagate ecc.). Il limite massimo annuo su cui calcolare la detrazione resta fissato a 2.065 euro. La detrazione spetta a condizione che l'erogazione sia effettuata in favore di partiti che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della camera o del se-

nato o del Parlamento europeo oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano.

Per le Onlus, invece l'incremento delle percentuali di detraibilità non è accompagnato da alcuna modifica del limite massimo, fissato in euro 2.065,83. Va evidenziato che nello stesso limite previsto dalla suddetta agevolazione rientrano le erogazioni liberali in denaro a favore delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del presidente del consiglio dei ministri nei paesi non appartenenti all'Ocse. Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenute in altri stati. In tal caso però devono essere effettuate esclusivamente tramite:

- Onlus;
- organizzazioni non governative di cui l'Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

Le persone fisiche che effettuano liberalità in denaro a una Onlus, al momento della pre-

sentazione della dichiarazione dei redditi dovranno valutare se è più conveniente fruire della detrazione d'imposta del 19% oppure della deduzione del 10% del reddito complessivo. In quest'ultimo caso l'erogazione deducibile determinerà, mediante la riduzione del reddito imponibile, un beneficio pari all'aliquota massima raggiunta dal contribuente.

All'Agenzia delle entrate è affidato il compito di monitorare l'andamento delle minori entrate previste a seguito dell'aumento delle detrazioni (8,7 milioni di euro per il 2014, 7 milioni per il 2015, 6,1 milioni dall'anno 2016). Nell'ipotesi in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi significativi scostamenti rispetto alle previsioni, è stabilito che il ministro dell'economia e delle finanze emani un decreto per ridurre la quota dei contributi pubblici ai partiti nella misura necessaria alla copertura dello scostamento riscontrato. Per i soggetti Ires, invece, la detrazione resta fissa al 19% per importi compresi tra 51,65 e 103.291,38 euro (si veda altro articolo in pagina).

—© Riproduzione riservata—

Erogazioni liberali: agevolazioni a confronto	
Articolo 15 Tuir	DI 35/2005 (competitività)
✓ Detraibilità 19% (24-26 dal 2013)	✓ Deducibilità 10%
✓ Limite massimo euro 2.065,83	✓ Euro 70.000
✓ Pagamenti tracciabili	✓ Pagamenti tracciabili

